



2015/0068(CNS)

29.9.2015

EMENDAMENTI

27 - 178

Progetto di relazione
Markus Ferber
(PE560.586v01-00)

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Proposta di direttiva
(COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

AM_Com_LegReport

Emendamento 27

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente **elevati** nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE¹³ del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore

Emendamento

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita **e di rispettare gli obblighi costituzionali in materia di diritti fondamentali, accentuando le diseguaglianze sociali ed economiche, aumentando il potere politico delle attività transfrontaliere, trasferendo l'imposizione su fattori meno mobili, come la manodopera e il consumo, rendendo di conseguenza il sistema fiscale meno progressista e ampliando il deficit democratico**. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente **bassi** nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE¹³ del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore

fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011,
pag. 1).

fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011,
pag. 1).

Or. en

Emendamento 28 **Sander Loones**

Proposta di direttiva **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. ***In particolare***, i ruling concernenti strutture fiscali ***conducono*** a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e ***possono lasciare*** importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE¹³ del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva

Emendamento

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. . L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. ***Tuttavia***, i ruling concernenti strutture fiscali ***hanno, in taluni casi, condotto*** a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana, ***modifica o rinnova*** il ruling preventivo e ***hanno lasciato*** importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza ***mirata*** è pertanto richiesta con urgenza, ***conformemente agli standard dell'OCSE***. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE¹³ del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva

Emendamento 29
Bernd Lucke

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE¹³ del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011,

Emendamento

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza, **conformemente agli standard dell'OCSE**. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE¹³ del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011,

Emendamento 30
Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio¹³ devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore

Emendamento

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita, ***provoca distorsioni della concorrenza a danno delle imprese - soprattutto medio-piccole - che versano la giusta quota di imposte e genera forti squilibri nel mercato interno.*** In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio¹³ devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore

fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

Or. it

Emendamento 31 **Krišjānis Kariņš**

Proposta di direttiva **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE¹³ del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore

Emendamento

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti, **riducendo di conseguenza la base imponibile in questi Stati membri**. Una maggiore trasparenza **e un accresciuto scambio di informazioni sono** pertanto **richiesti** con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE¹³ del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore

fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 32 **Molly Scott Cato**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE¹³ del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

Emendamento

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE¹³ del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo, **e devono tenere conto della definizione più vasta di ruling fiscale adottata dal Parlamento in una modifica alla direttiva sui diritti degli azionisti, che integra la definizione ivi contemplata.**

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 33 **Bernard Monot**

Proposta di direttiva **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche *fiscali* favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo¹³.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del

Emendamento

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche *di bilancio* favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo¹³.

¹³ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del

15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 34
Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1a) I tax rulings sono stati utilizzati dagli Stati membri per attirare le imprese nel loro territorio, negoziando accordi individuali con società multinazionali, alcuni dei quali hanno dato luogo a debiti d'imposta molto bassi per le società, imprimendo una pressione al ribasso sulle aliquote d'imposta sulle società negli Stati membri. Attualmente, l'Europa sta affrontando diverse crisi e le finanze pubbliche sono sotto pressione. Gli Stati membri, anziché dedicarsi alla concorrenza fiscale, dovrebbero concordare un'aliquota d'imposta minima comune sulle società e una base imponibile consolidata comune per le società.

Or. en

Emendamento 35
Bernd Lucke

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) In seguito allo scandalo LuxLeaks e mediante la presente relazione, il Parlamento europeo si dichiara fortemente determinato a non tollerare la frode fiscale e l'evasione fiscale e a sostenere l'equa distribuzione dell'onere fiscale tra i cittadini e le imprese.

Or. en

Emendamento 36
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha sottolineato l'urgente necessità di far progredire gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, sia a livello mondiale che a livello dell'Unione. Sottolineando l'importanza della trasparenza, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali nell'Unione.

(2) Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha sottolineato l'urgente necessità di far progredire gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, sia a livello mondiale che a livello dell'Unione. Sottolineando l'importanza della trasparenza ***e del conseguente scambio di informazioni***, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali nell'Unione.

Or. en

Emendamento 37
Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La trasparenza produce benefici pieni solo se accompagnata dalla possibilità di un più ampio controllo da parte del pubblico. Le riforme proposte dovrebbero quindi mirare a rendere pubbliche tutte le informazioni sui ruling fiscali scambiate ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 38
Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Tuttavia, lo scambio spontaneo efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati.

(4) Tuttavia, lo scambio spontaneo efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati ***e il lacunoso sistema di monitoraggio che rende difficile per la Commissione individuare le eventuali violazioni del requisito relativo allo scambio di informazioni;***

Or. en

Emendamento 39
Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Uno scambio e un trattamento efficienti delle informazioni fiscali e la conseguente pressione tra pari, eserciterebbero un forte effetto deterrente contro l'introduzione di pratiche fiscali dannose e consentirebbero agli Stati membri e alla Commissione di accedere a tutte le informazioni pertinenti per poter far fronte a tali pratiche;

Or. en

Emendamento 40
Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico non dovrebbe essere applicata alle disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per evitare di ridurre l'efficacia di tali scambi. La natura limitata delle informazioni che

(5) La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico non dovrebbe essere applicata ***ai ruling e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e, di conseguenza, tutti questi ruling e accordi dovrebbero essere resi pubblici dalle autorità di emissione. Alla Commissione dovrà essere conferito il potere di definire, mediante atti delegati***

devono essere condivise con tutti gli Stati membri dovrebbe assicurare una sufficiente protezione di tali interessi commerciali.

conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater della direttiva sui diritti degli azionisti, il formato e il contenuto della pubblicazione.

Or. en

Emendamento 41
Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico non **dovrebbe** essere applicata alle disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per evitare di ridurre l'efficacia di tali scambi. La natura limitata delle informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri **dovrebbe assicurare** una sufficiente protezione di tali interessi commerciali.

Emendamento

(5) La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico non **deve** essere applicata alle disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per evitare di ridurre l'efficacia di tali scambi. La natura limitata delle informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri **assicura** una sufficiente protezione di tali interessi commerciali.

Or. it

Emendamento 42
Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico non dovrebbe essere applicata alle disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi *transfrontalieri* e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per evitare di ridurre l'efficacia di tali scambi. La natura limitata delle informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri dovrebbe assicurare una sufficiente protezione di tali interessi commerciali.

Emendamento

(5) La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico non dovrebbe essere applicata alle disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per evitare di ridurre l'efficacia di tali scambi. La natura limitata delle informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri dovrebbe assicurare una sufficiente protezione di tali interessi commerciali.

Or. en

Emendamento 43
Tom Vandenkendelaere

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Onde evitare distinzioni arbitrarie tra accordi fiscali conclusi nel contesto delle varie prassi amministrative nazionali, le definizioni di ruling preventivo e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dovrebbero comprendere gli accordi fiscali indipendentemente dalla modalità formale o informale con cui sono stati emessi, e a prescindere dalla loro natura vincolante o

non vincolante.

Or. en

Emendamento 44
Sander Loones

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) I ruling fiscali preventivi facilitano l'applicazione coerente e trasparente della legge;

Or. en

Emendamento 45
Molly Scott Cato
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Le compagnie multinazionali stanno sfruttando la normativa fiscale e le loro strette relazioni con i governi per controllare i mercati e minare la concorrenza che consente alle imprese di prosperare. È fondamentale che le aziende possano competere sul piano dell'innovazione e dell'efficienza, e non su quello della politica fiscale. Rendere pubbliche le informazioni sui ruling porrà in evidenza questa sottrazione di energia dalla finalità centrale dell'impresa.

Emendamento 46
Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione; ***è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni.***

Emendamento

(6) Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio ***subito*** dopo l'emanazione. ***Infatti una mancanza di trasparenza sui ruling emanati porta a disallineamenti tra due o più sistemi fiscali che incidono su altri paesi che hanno legami con i soggetti cui sono destinati. Di fatto si consente di avvalersi di situazioni, quali doppie detrazioni e la doppia non imposizione, che provocano enormi riduzioni se non l'elusione dell'ammontare delle imposte dovute; si dovrebbe rendere illegali tali pratiche.***

Or. it

Emendamento 47
Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di

Emendamento

(6) Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di

informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate *senza indugio dopo l'emanazione; è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni.*

informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni relative ad essi dovrebbero essere comunicate *al più tardi entro un mese dalla loro emanazione.*

Or. de

Emendamento 48

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi *transfrontalieri* e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate *senza indugio dopo l'emanazione*; è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni.

Emendamento

(6) Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate *immediatamente dopo e almeno entro un mese dalla fine del trimestre durante il quale sono stati emanati*; è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni (*almeno due volte all'anno*);

Or. en

Emendamento 49

Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 6

PE565.165v02-00

18/97

AM\1074108IT.doc

Testo della Commissione

(6) Al fine di fruire dei benefici **dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento**, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione; è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni.

Emendamento

(6) Al fine di fruire dei benefici **della trasparenza**, le informazioni dovrebbero essere comunicate **e pubblicate** senza indugio dopo l'emanazione; è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni.

Or. en

Emendamento 50
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione; **è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni.**

Emendamento

(6) Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione.

Or. en

Emendamento 51
Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi **transfrontalieri** e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso comprendere la comunicazione a tutti gli Stati membri di una serie definita di informazioni di base. La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per standardizzare la comunicazione di tali informazioni nell'ambito della procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE per la definizione di un formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'adozione delle misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione dello scambio di informazioni.

Emendamento

(7) Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso comprendere la comunicazione a tutti gli Stati membri di una serie definita di informazioni di base. La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per standardizzare la comunicazione di tali informazioni nell'ambito della procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE per la definizione di un formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'adozione delle misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione dello scambio di informazioni.

Or. en

Emendamento 52
Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento: **la trasparenza sarebbe così assicurata più facilmente.**

membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione. ***In particolare l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), come entità indipendente all'interno della Commissione europea (decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom), dovrebbe ricoprire un ruolo fondamentale.***

Or. it

Emendamento 53

Sander Loones

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. ***Le informazioni ricevute dalla Commissione dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per queste finalità.*** Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Or. en

Emendamento 54

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian

**Proposta di direttiva
Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui riling preventivi **transfrontalieri** e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui riling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Or. en

Emendamento 55

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

**Proposta di direttiva
Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui riling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui riling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento **e mettere a disposizione del pubblico le informazioni scambiate riguardo ai riling**. Tale

di Stato alla Commissione.

comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Or. en

Emendamento 56
Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. ***La Commissione provvederà in seguito alla pubblicazione del repertorio centrale.*** Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Or. en

Emendamento 57
Bernd Lucke

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare, ***dal momento che quest'ultima deve poter valutare in maniera indipendente se tali informazioni siano rilevanti ai fini dell'individuazione di aiuti di Stato illegali.*** In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Or. en

Emendamento 58
Tom Vandenkendelaere

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. ***In questo modo la*** Commissione ***potrebbe*** in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. ***Queste informazioni di base dovrebbero consentire alla*** Commissione, in qualsiasi momento, ***di*** monitorare e valutare ***con efficacia*** l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti

di Stato alla Commissione.

Or. en

Emendamento 59
Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, ***garantendo che i ruling non abbiano un impatto negativo sul mercato interno***. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

Or. en

Emendamento 60
Bernd Lucke

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Entro il 1° ottobre 2018 gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione un'analisi ex-post

dell'efficacia della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 61
Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il riscontro inviato dallo Stato membro che riceve le informazioni allo Stato membro che le invia costituisce un elemento necessario al funzionamento di un efficace sistema di scambio automatico di informazioni. È pertanto opportuno prevedere misure che consentano l'invio di un riscontro nei casi in cui le informazioni siano state utilizzate e nessun riscontro possa essere fornito a norma delle altre disposizioni della direttiva 2011/16/UE.

Emendamento

(9) Il riscontro inviato dallo Stato membro che riceve le informazioni allo Stato membro che le invia costituisce un elemento necessario al funzionamento di un efficace sistema di scambio automatico di informazioni. È pertanto opportuno prevedere misure che consentano l'invio di un riscontro nei casi in cui le informazioni siano state utilizzate e nessun riscontro possa essere fornito a norma delle altre disposizioni della direttiva 2011/16/UE. ***In questo modo, aggirare le informazioni a scopo di frode risulta più difficile.***

Or. it

Emendamento 62
Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno che uno Stato membro possa invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari,

Emendamento

(10) È opportuno che uno Stato membro possa invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari dallo

compreso il testo integrale dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi.

Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi, compreso il testo integrale dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento ***ed eventuali testi che introducano modifiche successive.***

Or. it

Emendamento 63
Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) L'espressione "informazioni prevedibilmente pertinenti" di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE dovrebbe essere precisata per sottrarsi a interpretazioni con scopi elusivi.

Or. it

Emendamento 64
Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È opportuno che uno Stato membro possa invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari,

(10) È opportuno che uno Stato membro possa invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari,

compreso il testo integrale dei ruling preventivi *transfrontalieri* o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi.

compreso il testo integrale dei ruling preventivi o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi.

Or. en

Emendamento 65

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed ampio possibile sui ruling preventivi *transfrontalieri* e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Emendamento

(11) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed ampio possibile sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Or. en

Emendamento 66

Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre

Emendamento

(12) Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre

adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un repertorio centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale repertorio dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un repertorio centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica. ***Inoltre tale repertorio dovrebbe essere pubblico e accessibile ai cittadini, gratuitamente, online o su richiesta, nell'ottica della trasparenza e del rispetto della concorrenza, mantenendo il giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e quello delle aziende.*** Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale repertorio dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

Or. it

Emendamento 67
Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un repertorio centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale repertorio

Emendamento

(12) Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un repertorio centrale accessibile ***(ma anche opportunamente protetto, ad esempio da una password)*** a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per

dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

posta elettronica. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale repertorio dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

Or. it

Emendamento 68

Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un repertorio centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale repertorio dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

Emendamento

(12) Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un repertorio centrale **pubblico** accessibile a tutti gli Stati membri, alla Commissione **e ai cittadini europei**, in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale repertorio **pubblico** dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

Or. en

Emendamento 69

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un repertorio centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale repertorio dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

Emendamento

(12) Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un repertorio centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica. ***Il repertorio centrale sarebbe quindi accessibile e consultabile da parte del pubblico.*** Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale repertorio dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

Or. en

Emendamento 70

Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) È opportuno che gli Stati membri chiedano alle proprie autorità competenti di destinare risorse umane, già in organico, alla raccolta e all'analisi di tali

informazioni.

Or. it

Emendamento 71
Anneliese Dodds, Hugues Bayet

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Onde aumentare la trasparenza per i cittadini, la Commissione dovrebbe pubblicare una sintesi resa anonima dei principali ruling fiscali concordati nell'anno precedente, sulla base delle informazioni contenute nel repertorio centrale sicuro. A tal fine, la Commissione dovrebbe ottemperare alle disposizioni in materia di riservatezza stabilite all'articolo 23 bis.

Or. en

Emendamento 72
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Entro il 26 giugno 2017, dovrà essere operativo un registro a livello UE della titolarità effettiva, che servirà per individuare eventuali evasioni fiscali e trasferimenti degli utili; occorre sottolineare l'importanza del repertorio centrale per lo scambio automatico dei ruling fiscali preventivi o degli accordi

preventivi sui prezzi di trasferimento tra Stati membri, accessibile alle autorità fiscali e alle amministrazioni competenti degli Stati membri e della Commissione.

Or. en

Emendamento 73
Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Per aumentare la trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione annuale che sintetizzi i casi principali contenuti nel repertorio centrale sicuro. Tale relazione dovrebbe almeno riportare:

- il nominativo del contribuente e del gruppo;*
- una descrizione delle questioni affrontate nel ruling fiscale;*
- una descrizione dei criteri utilizzati per stabilire un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;*
- l'identificazione dello Stato membro/degli Stati membri che possono essere più interessati;*
- l'identificazione di ogni altro contribuente suscettibile di essere interessato (ad eccezione delle persone fisiche).*

A tal fine, la Commissione dovrebbe ottemperare alle disposizioni in materia di riservatezza stabilite all'articolo 23 bis.

Or. en

Motivazione

Le informazioni che dovrebbero essere di pubblico dominio corrispondono a quelle che gli Stati membri dovranno scambiare automaticamente nella fase di "push". In questo modo saranno rispettati il segreto commerciale e la riservatezza commerciale (la Commissione deve ottemperare alle disposizioni in materia di riservatezza di cui all'articolo 23 bis). Le informazioni scambiate in fase "pull" (intero ruling) non saranno tuttavia rese pubbliche.

Emendamento 74

Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Nell'ottica dell'approccio incrementale auspicato nella direttiva 2011/16/UE è opportuno adattare i termini applicabili allo scambio automatico obbligatorio di informazioni esistente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva citata al fine di garantire che le informazioni disponibili sulle categorie siano comunicate entro i **nove** mesi successivi al termine dell'anno d'imposta cui si riferiscono.

Emendamento

(14) Nell'ottica dell'approccio incrementale auspicato nella direttiva 2011/16/UE è opportuno adattare i termini applicabili allo scambio automatico obbligatorio di informazioni esistente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva citata al fine di garantire che le informazioni disponibili sulle categorie siano comunicate entro i **sei** mesi successivi al termine dell'anno d'imposta cui si riferiscono.

Or. en

Emendamento 75

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le disposizioni esistenti in materia di riservatezza dovrebbero essere modificate per tener conto dell'estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi **transfrontalieri** e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Emendamento

(15) Le disposizioni esistenti in materia di riservatezza dovrebbero essere modificate per tener conto dell'estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Or. en

Emendamento 76
Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) È opportuno che la Commissione, proprio al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, analizzi il ruolo delle banche nell'ambito dei ruling preventivi o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Potrebbe quindi intervenire con una proposta ad hoc che preveda controllo e trasparenza sulle transazioni bancarie ed eventuali penalità, quali ad esempio il ritiro della licenza in caso di ripetute inadempienze e frodi.

Or. it

Emendamento 77
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Considerando 1

Testo in vigore

(1) Nell'era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un'evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle imposte dovute. Questa difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode *e* all'evasione fiscale, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(-1) Il considerando 1 è così modificato:

"(1) Nell'era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un'evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle imposte dovute. Questa difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode, all'evasione fiscale *e all'elusione fiscale*, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il funzionamento del mercato interno."

Or. es

Emendamento 78

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Considerando 7

Testo in vigore

Emendamento

(-1 bis) Il considerando 7 è così modificato:

(7) La presente direttiva si basa sui risultati conseguiti con la direttiva 77/799/CEE ma prevede norme più chiare e più precise che disciplinano la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri *ove necessario*, al fine di stabilire, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni, un ambito di applicazione più ampio della cooperazione amministrativa tra Stati membri. Le norme più chiare dovrebbero inoltre rendere in particolare possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non solo gli istituti tradizionali quali trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.

"(7) La presente direttiva si basa sui risultati conseguiti con la direttiva 77/799/CEE ma prevede norme più chiare e più precise che disciplinano la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, al fine di stabilire, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni, un ambito di applicazione più ampio della cooperazione amministrativa tra Stati membri. Le norme più chiare dovrebbero inoltre rendere in particolare possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non solo gli istituti tradizionali quali trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri."

Or. es

Emendamento 79
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Considerando 10

Testo in vigore

(10) È assodato che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni senza precondizioni è il mezzo più efficace per potenziare il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode. A tal fine, si dovrebbe pertanto seguire un approccio fase per fase cominciando con lo scambio

Emendamento

(-1 ter) Il considerando 10 è così modificato:

"(10) È assodato che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni senza precondizioni è il mezzo più efficace per potenziare il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode *e l'elusione fiscale*. A tal fine, si dovrebbe pertanto seguire un approccio fase per fase

automatico di informazioni disponibili su cinque categorie, rivedendo le disposizioni pertinenti dopo una relazione della Commissione.

cominciando con lo scambio automatico di informazioni disponibili su cinque categorie, rivedendo le disposizioni pertinenti dopo una relazione della Commissione."

Or. es

Emendamento 80

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Considerando 13

Testo in vigore

(13) È importante che i funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro.

Emendamento

(-1 quater) Il considerando 13 è così modificato:

"(13) È importante che i funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati, ***così come quelli della Commissione***, ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro."

Or. es

Emendamento 81

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Considerando 15

Testo in vigore

(15) In considerazione dell'obbligo giuridico vigente in taluni Stati membri di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi ai suoi obblighi fiscali e le conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali, inclusi i casi in cui il contribuente si sia trasferito in un altro Stato membro, **è auspicabile che, in tali circostanze, dette autorità fiscali possano** fare appello alla cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il contribuente si è trasferito.

Emendamento

(-1 quinquies) Il considerando 15 è così modificato:

"(15) In considerazione dell'obbligo giuridico vigente in taluni Stati membri di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi ai suoi obblighi fiscali e le conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali, inclusi i casi in cui il contribuente si sia trasferito in un altro Stato membro, dette autorità fiscali **debbono poter** fare appello alla cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il contribuente si è trasferito."

Or. es

Emendamento 82
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Considerando 18

Testo in vigore

(18) Per l'efficacia della cooperazione amministrativa è importante che le informazioni e i documenti ottenuti a titolo della presente direttiva possano, fatte salve le restrizioni stabilite nella presente direttiva, essere utilizzati nello Stato membro che li ha ricevuti anche per altri fini. È ugualmente importante che gli Stati membri possano trasmettere tali informazioni a un paese terzo, a

Emendamento

(-1 sexies) Il considerando 18 è così modificato:

"(18) Per l'efficacia della cooperazione amministrativa è importante che le informazioni e i documenti ottenuti a titolo della presente direttiva possano, fatte salve le restrizioni stabilite nella presente direttiva, essere utilizzati nello Stato membro che li ha ricevuti anche per altri fini. È ugualmente importante che gli Stati membri possano trasmettere tali informazioni a un paese terzo, a

determinate condizioni.

determinate condizioni, *nonché alla Commissione.*"

Or. es

Emendamento 83

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nonostante il paragrafo 1, la direttiva **non** si applica all'imposta sul valore aggiunto e ai dazi doganali **o** alle accise contemplate da altre normative dell'Unione in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri. La presente direttiva non si applica inoltre ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.

Emendamento

(-1 septies) All'articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Nonostante il paragrafo 1, la direttiva si applica all'imposta sul valore aggiunto e ai dazi doganali **e** alle accise contemplate da altre normative dell'Unione in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri **nella misura in cui essa integra dette normative**. La presente direttiva non si applica inoltre ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico."

Or. es

Emendamento 84

Tom Vandenkendelaere

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione

14. “14. “ruling preventivo **transfrontaliero**”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, che:

Emendamento

14. “ruling preventivo”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale **e indipendentemente dal suo carattere formale, informale, giuridicamente vincolante o non vincolante**, che:

Or. en

Emendamento 85

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione

14. “14. “ruling preventivo **transfrontaliero**”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, che:

Emendamento

14. “ruling preventivo”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, che:

Or. en

Emendamento 86

Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 14 – lettera a

Testo della Commissione

(a) è emanato ***nei confronti di una qualsiasi persona*** dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno Stato membro, o di una sua ripartizione territoriale o amministrativa;

Emendamento

(a) è emanato ***o pubblicato*** dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno Stato membro, o di una sua ripartizione territoriale o amministrativa, ***e che una o più persone possono invocare;***

Or. en

Emendamento 87

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 14 – lettera c

Testo della Commissione

(c) è correlato a un'operazione ***transfrontaliera*** oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona giuridica nell'altro Stato membro costituiscano una stabile organizzazione;

Emendamento

(c) è correlato a un'operazione oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona giuridica nell'altro Stato membro costituiscano una stabile organizzazione;

Or. en

Emendamento 88

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian

Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 14 – comma 2

Testo della Commissione

L'operazione *transfrontaliera* può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo transfrontaliero;

Emendamento

L'operazione può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 89

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 15 – comma 1

Testo della Commissione

“accordo preventivo sui prezzi di trasferimento”: qualsiasi accordo, comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, emanato nei confronti di una qualsiasi persona dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno o più Stati membri,

Emendamento

“accordo preventivo sui prezzi di trasferimento”: qualsiasi accordo, comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, emanato nei confronti di una qualsiasi persona dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno o più Stati membri,

comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative, che stabilisce, preliminarmente rispetto alle operazioni **transfrontaliere** fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative, che stabilisce, preliminarmente rispetto alle operazioni fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

Or. en

Emendamento 90
Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 15 – comma 1

Testo della Commissione

“accordo preventivo sui prezzi di trasferimento”: qualsiasi accordo, comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, emanato **nei confronti di una qualsiasi persona** dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno o più Stati membri, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative, che stabilisce, preliminarmente rispetto alle operazioni **transfrontaliere** fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

Emendamento

“accordo preventivo sui prezzi di trasferimento”: qualsiasi accordo, comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, emanato **o pubblicato** dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno o più Stati membri, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative, **e che una o più persone possono invocare**, che stabilisce, preliminarmente rispetto alle operazioni fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

Or. en

Emendamento 91
Bernd Lucke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 16 – lettera a

Testo della Commissione

(a) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, nello Stato membro che emana il ruling preventivo transfrontaliero; oppure

Emendamento

(a) non tutte le parti coinvolte (***comprese le imprese associate***) nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, nello Stato membro che emana il ruling preventivo transfrontaliero; oppure

Or. en

Emendamento 92
Bernd Lucke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 – punto 16 – lettera b

Testo della Commissione

(b) una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione; oppure

Emendamento

(b) una o più delle parti coinvolte (***comprese le imprese associate***) nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione; oppure

Or. en

Emendamento 93
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 4 – punto 6

Testo in vigore

6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite.

Emendamento

(1 bis) All'articolo 4, il paragrafo 6 è così modificato:

"6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite, ***nonché la Commissione.***"

Or. es

Emendamento 94
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 6 – punto 2

Testo in vigore

2. La richiesta di cui all'articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all'autorità richiedente le ragioni di questo parere.

Emendamento

(1 ter) All'articolo 6, il paragrafo 2 è così modificato:

"2. La richiesta di cui all'articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all'autorità richiedente ***e alla Commissione*** le ragioni di questo parere."

Emendamento 95
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 6 – punto 4

Testo in vigore

4. Se esplicitamente richiesti dall'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette i documenti originali ***purché ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro dell'autorità interpellata.***

Emendamento

(1 quater) All'articolo 6, il paragrafo 4 è così modificato:

"4. Se esplicitamente richiesti dall'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette i documenti originali."

Or. es

Emendamento 96
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 7 – punto 6

Testo in vigore

6. L'autorità interpellata, qualora non sia in possesso delle informazioni richieste e non possa dare seguito alla richiesta di

Emendamento

(1 quinquies) All'articolo 7, il paragrafo 6 è così modificato:

"6. L'autorità interpellata, qualora non sia in possesso delle informazioni richieste e non possa dare seguito alla richiesta di

informazioni *o rifiuti di farlo per i motivi di cui all'articolo 17*, informa l'autorità richiedente dei motivi immediatamente e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta.

informazioni, informa l'autorità richiedente dei motivi immediatamente e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta."

Or. es

Emendamento 97

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo in vigore

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

Emendamento

-a) al paragrafo 1, l'alinea è così modificato:

"1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro ***e alla Commissione***, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:"

Or. es

Emendamento 98

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

Emendamento

-a bis) al paragrafo 1, la lettera a) è così modificata:

a) redditi da lavoro ***dipendente***;

"a) redditi da lavoro;

Or. es

Emendamento 99

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera -a ter (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a ter) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"e ter) redditi da capitale;"

Or. es

Emendamento 100

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera -a quater (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a quater) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"e ter) ruling fiscali;"

Or. es

Emendamento 101
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 – paragrafi 4 e 5

Testo della Commissione

Emendamento

a) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

soppresso

Or. es

Emendamento 102
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera b

Testo in vigore

Emendamento

a bis) all'articolo 8, paragrafo 5, la lettera b) è soppressa;

b) l'elenco delle categorie di cui al

paragrafo 1 sia ampliato per includere dividendi, plusvalenze e royalties.

Or. es

Emendamento 103

Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – titolo

Testo della Commissione

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi *transfrontalieri* e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

Emendamento

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento *e della loro pubblicazione*

Or. en

Emendamento 104

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente di uno Stato

Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato

membro che emana o modifica un ruling preventivo *transfrontaliero* o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea.

membro che emana o modifica un ruling preventivo o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea.

Or. en

Emendamento 105
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di **tutti gli altri** Stati membri e alla Commissione europea.

Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti degli Stati membri **interessati** e alla Commissione europea.

Or. en

Emendamento 106
Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo **transfrontaliero** o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea.

Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea. ***L'autorità competente di ciascuno Stato membro pubblica inoltre i ruling preventivi e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento in un registro pubblico centralizzato online. I ruling sono resi pubblici entro un anno dalla loro firma.***

Or. en

Emendamento 107
Sander Loones

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio **dieci** anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio **cinque** anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e

ancora validi a tale data.

che sono ancora validi a tale data.

Or. en

Motivazione

Una retroattività di dieci anni comporta costi operativi considerevoli, sottraendo in tal modo risorse da ambiti nei quali permetterebbero di combattere più efficacemente l'elusione fiscale.

Emendamento 108 **Marco Zanni, Marco Valli**

Proposta di direttiva **Articolo 1 – punto 3**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio **dieci** anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio **venticinque** anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Or. it

Emendamento 109 **Molly Scott Cato**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva **Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni **sui** ruling preventivi **transfrontalieri e sugli** accordi preventivi sui prezzi di trasferimento **emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della** data di entrata in vigore della presente direttiva **e che sono ancora validi a tale data.**

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni **su tutti i** ruling preventivi **e gli** accordi preventivi sui prezzi di trasferimento **che sono ancora validi alla** data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 110

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi **transfrontalieri** e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati **nel periodo che ha inizio dieci anni** prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Or. en

Emendamento 111

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati ***nel periodo che ha inizio dieci anni prima della*** data di entrata in vigore della presente direttiva ***e che sono ancora validi a tale data.***

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati ***e ancora validi alla*** data di entrata in vigore della presente direttiva, ***in modo da avere un quadro completo dei ruling che hanno un impatto sui regimi fiscali attuali.***

Or. en

Emendamento 112

Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti ***di tutti gli altri*** Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti ***degli*** Stati membri ***interessati*** e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli

accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Or. en

Emendamento 113
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio **dieci** anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio **cinque** anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Or. en

Motivazione

Il periodo proposto per la retroattività dei ruling è eccessivo, in particolare se si tiene conto che in alcuni Stati membri, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, i ruling decadono dopo cinque anni.

Emendamento 114
Dariusz Rosati

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio **dieci** anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio **cinque** anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

Or. en

Emendamento 115
Bernard Monot

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni **sui** ruling preventivi transfrontalieri e **sugli** accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva **e che** sono ancora validi a tale data.

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni **sulla totalità dei** ruling preventivi transfrontalieri e **degli** accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, **specificando quali** sono ancora validi a tale data.

Emendamento 116
Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento ***emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della*** data di entrata in vigore della presente direttiva ***e che sono ancora validi a tale data.***

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento ***che sono ancora validi alla*** data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 117
Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'amministrazione fiscale dello Stato membro pubblica in maniera anonima il ruling fiscale e l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento

conclusi nella sua relazione sulle attività annuali. Sono altresì possibili altre forme e una maggiore frequenza di pubblicazione.

Or. en

Emendamento 118

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il paragrafo 1 non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 119

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il paragrafo 1 non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione

soppresso

fiscale di una o più persone fisiche.

Or. es

Emendamento 120

Hugues Bayet, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il paragrafo 1 *non* si applica *qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.*

Emendamento

3. Il paragrafo 1 si applica *altresì quando la richiesta di ruling preventivo riguarda una costruzione giuridica priva di personalità giuridica. In tale situazione, l'autorità competente dello Stato membro che emana il ruling preventivo comunica le proprie informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e organizza il trasferimento dell'atto costitutivo agli Stati membri dove risiedono il fondatore o i fondatori ovvero il beneficiario o i beneficiari della costruzione.*

Or. fr

Emendamento 121

Peter Simon

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: entro un mese **dalla fine del trimestre durante il quale i** ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati o modificati;

Emendamento

a) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: **al più tardi** entro un mese **da quando** i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati o modificati;

Or. de

Emendamento 122

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: **entro** un mese **dalla** fine del trimestre durante il quale i ruling preventivi **transfrontalieri** o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati o modificati;

Emendamento

a) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: **immediatamente dopo e al più tardi** un mese **dopo la** fine del trimestre durante il quale i ruling preventivi o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati o modificati;

Or. en

Emendamento 123

Dariusz Rosati

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: anteriormente al 31 dicembre **2016**.

Emendamento

b) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: anteriormente al 31 dicembre **2017**.

Or. en

Emendamento 124

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: **anteriormente al 31 dicembre 2016**.

Emendamento

b) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: **entro tre mesi dall'entrata in vigore**.

Or. en

Emendamento 125

Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Le informazioni che devono essere comunicate da uno Stato membro a norma del presente articolo includono almeno i seguenti elementi:

Emendamento

5. Le informazioni che devono essere comunicate **e pubblicate** da uno Stato membro a norma del presente articolo includono almeno i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 126
Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) il contenuto del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazione o serie di operazioni;

Emendamento

b) il contenuto del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, **ivi compresa la base giuridica su cui si fonda la decisione**, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazione o serie di operazioni;

Or. it

Emendamento 127
Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) il contenuto del riling preventivo *transfrontaliero* o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazione o serie di operazioni;

Emendamento

b) il contenuto del riling preventivo o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazione o serie di operazioni;

Or. en

Emendamento 128
Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i criteri utilizzati per determinare il riling preventivo o l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, nonché la sua durata limitata, se del caso, o le circostanze nelle quali la decisione può essere revocata;

Or. en

Emendamento 129
Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'identificazione degli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessati dal ruling preventivo *transfrontaliero* o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

Emendamento

d) l'identificazione degli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessati dal ruling preventivo o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

Or. en

Emendamento 130

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessate dal ruling preventivo *transfrontaliero* o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quale Stato membro le persone interessate sono legate).

Emendamento

e) l'identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessate dal ruling preventivo o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quale Stato membro le persone interessate sono legate).

Or. en

Emendamento 131

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin

Ivan, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) non appena disponibile, il codice di identificazione fiscale europeo (CIF), come delineato nel piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, adottato dalla Commissione nel 2012.

Or. en

Emendamento 132

Hugues Bayet

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) la descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati e del regime applicabile quando un meccanismo giuridico o di fatto permette di ridurre la base imponibile del contribuente mediante un regime in deroga alle disposizioni ordinario dello Stato membro che emana il parere, ad esempio l'autorizzazione di un ritmo di ammortamento più rapido dei ritmi di ammortamento ordinari o una detrazione di spese che il contribuente non abbia direttamente o effettivamente sostenuto;

Emendamento 133
Hugues Bayet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) la descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati e del regime applicabile quando a un contribuente viene accordato un tasso d'imposizione inferiore al normale tasso d'imposizione dello Stato membro che emana il parere;

Or. fr

Emendamento 134
Hugues Bayet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) la descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati e del meccanismo contemplato, quando una delle parti che aderiscono a tale meccanismo ha sede in un paese terzo in cui la tassazione è inesistente o decisamente più favorevole;

Emendamento 135

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri impongono a ciascun emittente di pubblicare ogni anno, in modo disaggregato per Stato membro e per paese terzo in cui possiede una filiale, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio finanziario interessato:

a) nome/i, natura delle attività e localizzazione geografica;

b) fatturato;

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d) utile o perdita prima delle imposte;

e) imposte sull'utile o sulla perdita;

f) contributi pubblici ricevuti.

Or. en

Emendamento 136

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Per facilitare lo scambio la Commissione adotta le misure e le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

Emendamento

6. Per facilitare lo scambio la Commissione adotta le misure e le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.
Negli Stati membri in cui organi territoriali o amministrativi decentrati hanno competenze in materia fiscale, la Commissione aiuta gli Stati membri ad assolvere il loro obbligo di fornire una formazione e un sostegno a tali organi.

Or. en

Emendamento 137

Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Per facilitare lo scambio la Commissione adotta le misure e le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nell'ambito della procedura di definizione del formulario

Emendamento

6. Per facilitare lo scambio ***e la pubblicazione*** la Commissione adotta le misure e le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nell'ambito della procedura di definizione

tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, **e la creazione di una banca dati centrale pubblica nella quale tutti i ruling sono archiviati e resi disponibili.**

Or. en

Emendamento 138

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. In conformità all'articolo 5 gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, allo Stato membro che lo ha emanato.

Emendamento

8. In conformità all'articolo 5 gli Stati membri – **o i loro organi territoriali o amministrativi, comprese, se del caso, le autorità locali** – possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, allo Stato membro che lo ha emanato.

Or. en

Emendamento 139

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Evelyn Regner, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Viene fissata un'aliquota minima d'imposta.

Or. en

Emendamento 140
Tom Vandenkendelaere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La Commissione propone un quadro comune dell'Unione che stabilisca i requisiti procedurali standard per i ruling fiscali, compresi:

- 1) l'obbligo di pubblicare una versione sintetica e resa anonima di tutti i ruling fiscali, nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza;**
- 2) l'obbligo di pubblicare i criteri per la concessione, il rifiuto o la revoca di ruling fiscali;**
- 4) la parità di trattamento e l'accessibilità per tutti i contribuenti;**
- 5) l'obbligo che almeno due funzionari (a livello interno o esterno) approvino le decisioni relative ai ruling.**

Or. en

Emendamento 141
Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi cambiamento significativo delle loro pratiche in materia di ruling fiscali (formalità per la presentazione della domanda, processo di decisione, ecc.).

Or. en

Emendamento 142
Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 ter. Le autorità fiscali degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi cambiamento significativo della loro normativa sulla tassazione delle società (introduzione di una nuova indennità, sgravio, eccezione, incentivo o misura analoga, ecc.) che potrebbe avere un'incidenza sulla loro aliquota fiscale effettiva o sul gettito fiscale di un altro

Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il gruppo "Codice di condotta" è stato concepito per tali comunicazioni ma ha mostrato i suoi limiti. La Commissione dovrebbe pertanto istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi cambiamento significativo della loro normativa sulla tassazione delle società che possa avere un'incidenza sulle loro aliquote fiscali e/o sul gettito fiscale di un altro Stato membro.

Emendamento 143

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Anteriormente al 1° ottobre 2017 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici *di cui agli articoli 8 e 8 bis e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.*

Emendamento

1. Anteriormente al 1° ottobre 2017 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici *sui ruling fiscali.*

Or. es

Emendamento 144

Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Anteriormente al 1° ottobre 2017 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici di cui agli articoli 8 e 8 bis e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.

Emendamento

1. Anteriormente al 1° ottobre 2017 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici di cui agli articoli 8 e 8 bis, e ***sui tipi di ruling concessi e***, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.

Or. en

Emendamento 145
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Anteriormente al 1° ottobre 2018 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione

Emendamento

soppresso

presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie di reddito e di capitale e/o le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri.

Or. es

Emendamento 146
Anneliese Dodds, Hugues Bayet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Anteriormente al 1° ottobre 2017, e successivamente su base annuale, la Commissione pubblica una sintesi resa anonima dei principali ruling fiscali concordati nell'anno precedente, sulla base delle informazioni contenute nel repertorio centrale sicuro. A tal fine, la Commissione rispetta le disposizioni in materia di riservatezza stabilite all'articolo 23 bis.

Or. en

Emendamento 147
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. L'autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni:

Emendamento

(3 bis) All'articolo 9, l'alinea del paragrafo 1 è così modificato:

"1. L'autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato **e alla Commissione** ove ricorra una delle seguenti situazioni:"

Or. es

Emendamento 148

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.

Emendamento

(3 ter) All'articolo 9, il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri **e alla Commissione**, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili."

Or. es

Emendamento 149

Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Quando uno Stato membro si avvale delle informazioni comunicate da un altro Stato membro a norma dell'articolo 8 bis, esso trasmette un riscontro in merito all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni il più presto possibile e non oltre tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'utilizzazione delle informazioni richieste, tranne se il riscontro è già stato presentato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

Emendamento

"3. Quando uno Stato membro si avvale delle informazioni comunicate da un altro Stato membro a norma dell'articolo 8 bis, esso trasmette un riscontro in merito **alla Commissione e** all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni il più presto possibile e non oltre tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'utilizzazione delle informazioni richieste, tranne se il riscontro è già stato presentato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 150

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della

Emendamento

(4 bis) All'articolo 16, il paragrafo 1 è così modificato:

"1. Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della

presente direttiva *sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analogo natura* dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2.

presente direttiva *possono essere trattate come informazioni confidenziali se così stabilito* dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2."

Or. es

Emendamento 151

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1.

Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell'autorità competente che comunica le informazioni.

Emendamento

(4 ter) All'articolo 16, il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell'autorità competente che comunica le informazioni."

Or. es

Emendamento 152
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest'ultima purché tale trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. ***Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.***

Emendamento

(4 quater) All'articolo 16, il paragrafo 3 è così modificato:

"3. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest'ultima purché tale trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro."

Or. es

Emendamento 153
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)

PE565.165v02-00

80/97

AM\1074108IT.doc

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 17 – paragrafi 2, 3, 4 e 5

Testo in vigore

Emendamento

(4 quinquies) All'articolo 17, i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.

2. La presente direttiva non impone allo Stato membro interpellato alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri sia contrario alla sua legislazione.

3. L'autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti.

4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.

5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di informazioni.

Or. es

Emendamento 154

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 sexies (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 18 – paragrafo 1

AM\1074108IT.doc

81/97

PE565.165v02-00

IT

Testo in vigore

Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro in conformità della presente direttiva, lo Stato membro interpellato pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando tale Stato non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. Detto obbligo *si applica fatto salvo l'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, che* non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare uno Stato membro interpellato a rifiutare di fornire informazioni per il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale Stato.

Emendamento

(4 sexies) All'articolo 18, il paragrafo 1 è così modificato:

"1. Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro in conformità della presente direttiva, lo Stato membro interpellato pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando tale Stato non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. Detto obbligo non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare uno Stato membro interpellato a rifiutare di fornire informazioni per il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale Stato."

Or. es

Emendamento 155

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 septies (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. L'articolo 17, **paragrafi 2 e 4**, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una

Emendamento

(4 septies) All'articolo 18, il paragrafo 2 è così modificato:

"2. L'articolo 17 non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che

persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona."

Or. es

Emendamento 156
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 octies (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. *In deroga al paragrafo 2* uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni richieste se queste riguardano periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2011 e se la trasmissione delle stesse avrebbe potuto essere rifiutata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE se fosse stata chiesta prima dell'11 marzo 2011.

Emendamento

(4 octies) All'articolo 18, il paragrafo 3 è così modificato:

"3. Uno Stato membro può *tuttavia* rifiutare di trasmettere le informazioni richieste se queste riguardano periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2011 e se la trasmissione delle stesse avrebbe potuto essere rifiutata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE se fosse stata chiesta prima dell'11 marzo 2011."

Or. es

Emendamento 157
Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzuliță, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi **transfrontalieri** e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis è effettuato mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

Emendamento

"5. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis è effettuato mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 158
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento

5. **Entro il 31 dicembre 2016**, la Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. ***Gli Stati membri sono tenuti a rendere disponibili le informazioni scambiate ai fini della loro conservazione nel repertorio.*** La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. ***Hanno altresì accesso alle informazioni registrate tutte le persone od organizzazioni che possono***

dimostrare un legittimo interesse.

Or. de

Emendamento 159

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. La Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

Emendamento

"5. ***Entro il dicembre 2016***, la Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio ***e garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni ivi conservate.*** Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 160

Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. La Commissione istituisce un repertorio centrale **sicuro** in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva **possono essere** registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

Emendamento

"5. La Commissione istituisce un repertorio centrale **pubblico** in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva **sono** registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, **e sono rese disponibili al pubblico**. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 161

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. La Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva **possono** essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

Emendamento

"5. **Al più tardi il 31 dicembre 2016**, la Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva **devono** essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

Emendamento 162
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito **dell'articolo 8 bis** della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento

5. La Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito **degli articoli 8 e 8 bis** della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 163
Petr Ježek, Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. La Commissione istituisce un repertorio

Emendamento

"5. La Commissione istituisce un repertorio

centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione **ha** accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione **e gli Stati membri hanno** accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 164
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento

- a) il paragrafo 3 è così modificato:

"3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, **per quanto concerne la lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscale.**"

Or. es

Emendamento 165
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

a bis) il paragrafo 5 è soppresso;

5. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4

Or. es

Emendamento 166
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a ter (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 – paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

a ter) il paragrafo 6 è così modificato:

6. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4, come pure le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicate ad altri Stati membri. ***Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di***

"6. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4, come pure le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicate ad altri Stati membri."

analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.

Or. es

Emendamento 167
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) All'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6 bis. Alla chiusura del fascicolo, gli Stati membri delle autorità richiedenti trasmettono alla Commissione una relazione contenente l'esito delle indagini. La Commissione inserisce dette relazioni in una banca dati e stila un elenco degli evasori ed elusori fiscali transfrontalieri qualora dal fascicolo discenda una sanzione amministrativa o penale per la persona fisica o giuridica oggetto dell'indagine o dello scambio automatico di informazioni."

Or. es

Emendamento 168
Sander Loones

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicate in conformità alla presente direttiva.

Emendamento

1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicate in conformità alla presente direttiva, ***che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli necessari a determinare se e in che misura gli Stati membri rispettano la presente direttiva.***

Or. en

Motivazione

La Commissione non è un'autorità fiscale e, di conseguenza, può utilizzare le informazioni soltanto per monitorare e valutare l'effettiva applicazione della direttiva.

Emendamento 169

Molly Scott Cato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, ***la*** Commissione ***assicura la riservatezza delle informazioni comunicate*** in conformità alla presente direttiva.

Emendamento

1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, ***le informazioni comunicate alla*** Commissione in conformità alla presente direttiva ***sono rese pubbliche dalla Commissione e dagli Stati membri che comunicano tali informazioni al più tardi un anno dopo che il ruling è stato***

emanato.

Or. en

Emendamento 170

Bernd Lucke

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23, così come le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni, possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.

Emendamento

Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro ***dell'Unione o del SEE*** a norma dell'articolo 23, così come le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni, possono essere comunicate ad altri Stati membri ***dell'Unione (e, in caso di reciprocità, anche agli Stati membri del SEE)***. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro ***dell'Unione (e, in caso di reciprocità, anche dello Stato membro del SEE)*** che le riceve.

Or. en

Emendamento 171

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23, così come le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni, possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali informazioni ***sono coperte dal segreto d'ufficio e*** godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.

Emendamento

Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23, così come le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni, possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali informazioni godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.

Or. es

Emendamento 172

Bernd Lucke

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici, ma non sono ***pubblicate o comunicate*** ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione."

Emendamento

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri ***dell'Unione o del SEE*** solo per fini analitici, ma non sono ***pubblicati o comunicati*** ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione."

Or. en

Emendamento 173

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È inserito il seguente articolo:

"Articolo 23 ter

La Commissione deve esaminare tutte le sanzioni da prescrivere in caso di rifiuto o inadempimento dello scambio di informazioni."

Or. en

Emendamento 174

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 ter (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È inserito il seguente articolo:

"Articolo 23 quater

La Commissione dovrebbe adattare ed estendere i metodi di lavoro e i criteri stabiliti nel codice di condotta, al fine di contrastare l'emergere di nuove pratiche fiscali dannose nel contesto economico

attuale."

Or. en

Emendamento 175
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all'articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente

Emendamento

(8 quater) All'articolo 24, il paragrafo 1 è così modificato:

"1. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all'articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili ***nonché*** ad ogni autorità richiedente ***e alla Commissione.***"

Or. es

Emendamento 176
Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. L'articolo 27 è così modificato:

"Relazioni

Ogni tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione."...

Or. en

Emendamento 177

Dariusz Rosati

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre **2015**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre **2016**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 178

Dariusz Rosati

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere

dal 1° gennaio **2016**.

dal 1° gennaio **2017**.

Or. en